



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.1.2012
COM(2012) 15 definitivo

2012/0003 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta intende rinviare al 30 aprile 2014 il termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Nel 2006 la comunità medica ha comunicato alla Commissione le proprie preoccupazioni in merito all'attuazione di tale direttiva. I valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima limiterebbero infatti in modo sproporzionato l'uso e lo sviluppo delle applicazioni mediche di risonanza magnetica (RM) considerate oggi uno strumento indispensabile per la diagnosi e la cura di varie malattie. Altri settori industriali hanno in seguito espresso preoccupazione in merito all'incidenza della direttiva sulle loro attività.

In risposta a tali preoccupazioni la Commissione ha adottato una serie di provvedimenti.

Al fine di consentire alla Commissione di analizzare accuratamente l'impatto di tale direttiva e di proporre modifiche, il termine per il recepimento è stato rinviato dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 dalla direttiva 2008/46/CE² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

La Commissione ha esaminato la situazione nel dettaglio analizzando gli ultimi studi scientifici, compreso quello avviato dalla Commissione, sull'impatto negativo che i valori limite di esposizione stabiliti dalla direttiva potrebbero avere sull'uso medico delle tecnologie di diagnostica per immagini a risonanza magnetica (RM). In seguito a diverse consultazioni con le parti interessate e tenendo debitamente conto delle più recenti raccomandazioni scientifiche³, il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato la proposta COM(2011) 348 finalizzata all'adozione di una nuova direttiva atta a modificare e sostituire la direttiva 2004/40/CE, al fine di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici. L'adozione era stata rinviata principalmente a causa del fatto che le nuove raccomandazioni internazionali relative all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici erano state pubblicate solo nel dicembre 2010 e non nel 2009 come previsto.

¹ GU L 184 del 24.5.2004, pag. 23.

² GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88.

³ In particolare le raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) relative ai campi magnetici statici (aprile 2009) e ai campi elettrici e magnetici nell'ambito della gamma di frequenza da 1 a 100 kHz (dicembre 2010).

La proposta COM(2011) 348 punta inoltre ad aggiornare e migliorare diverse altre disposizioni della direttiva 2004/40/CE introducendo nuovi elementi volti a facilitare l'attuazione delle misure da parte dei datori di lavoro, in particolare nelle piccole imprese.

Una volta adottata la proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si sono immediatamente messi all'opera per modificare la direttiva 2004/40/CE prima del 30 aprile 2012.

Tuttavia, a causa di fattori quali

- la complessità tecnica della materia che richiede lunghe discussioni con gli esperti nazionali,
- i pareri molto discordanti su alcune disposizioni centrali della proposta,

è improbabile che il Parlamento europeo e il Consiglio riescano a completare l'iter di adozione prima del 30 aprile 2012.

In tali circostanze, è necessario adottare una nuova direttiva che preveda un secondo rinvio del termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE in modo da impedire il delinarsi di una situazione giuridica molto incerta dopo il 30 aprile 2012, data in cui tutti gli Stati membri dovrebbero recepire l'attuale direttiva 2004/40/CE qualora non fossero prese altre misure.

L'incertezza del diritto porterebbe a due conseguenze:

- in linea di principio, la Commissione dovrebbe avviare un procedimento di infrazione per mancata comunicazione di misure di recepimento contro ogni Stato membro che non avesse ancora recepito la direttiva;
- la direttiva 2004/40/CE inizierebbe a produrre un effetto diretto verticale nell'ordinamento giuridico nazionale di tutti gli Stati membri e i cittadini potrebbero portare a giudizio i propri governi per mancata attuazione della direttiva.

Si ritiene quindi opportuno rinviare di due anni il termine per il recepimento al fine di mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio un periodo di tempo sufficiente a portare avanti le discussioni e a raggiungere un compromesso sulla base della proposta COM(2011) 348 della Commissione relativa a una nuova direttiva che aggiorna e migliora le disposizioni della direttiva 2004/40/CE e abroga e sostituisce la direttiva precedente.

1.2. Direttiva 2004/40/CE

La direttiva 2004/40/CE è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Essa riguarda gli effetti nocivi di breve termine sulla salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici durante il lavoro.

Le disposizioni della direttiva sono disposizioni minime; ogni Stato membro può stabilire disposizioni più vincolanti.

La direttiva stabilisce valori limite di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo con frequenze comprese tra 0 e 300 GHz⁴. Nessun lavoratore può essere esposto a valori che superano tali limiti, fondati su effetti sulla salute e considerazioni biologiche.

La direttiva prevede anche valori di azione per i campi variabili nel tempo e per quelli statici. Tali valori sono direttamente misurabili e indicano la soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare uno o più provvedimenti tra quelli previsti dalla direttiva. Il rispetto dei valori di azione garantisce il rispetto dei valori limite di esposizione corrispondenti.

I limiti imposti dalla direttiva sono stati fissati nel 1998 sulla base delle raccomandazioni dell'ICNIRP, l'organismo riconosciuto a livello internazionale come l'autorità nel settore della valutazione degli effetti sulla salute di questo tipo di radiazioni. L'ICNIRP collabora assiduamente con varie organizzazioni internazionali quali OMS, OIL, IRPA, ISO, CENELEC, CEI, CIE e IEEE.

La direttiva segue la filosofia di prevenzione già prevista in termini più generali dalla direttiva quadro 89/391/CEE:

- protezione di tutti i lavoratori: a prescindere dal settore di attività, tutti i lavoratori esposti agli stessi rischi hanno diritto allo stesso livello di protezione;
- il datore di lavoro è tenuto a procedere alla determinazione e alla valutazione dei rischi;
- i rischi identificati vanno eliminati oppure, se impossibile, vanno ridotti al minimo;
- i lavoratori in questione vanno informati in modo specifico, formati e consultati;
- controllo medico adeguato.

La direttiva si applica a tutti i settori di attività, senza eccezioni, e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 30 aprile 2012 se non verranno adottate altre misure in proposito.

Durante il dibattito che ha preceduto l'adozione, il caso specifico della risonanza magnetica per immagini impiegata in campo medico è stato discusso dettagliatamente sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo. Esperti nazionali provenienti da istituzioni quali il *National Radiation Protection Board* (NRPB, Regno Unito), l'*Institut national de recherche et de sécurité* (INRS, Francia), il *Finnish Institute of Occupational Health* (FIOH, Finlandia) ed il *Bundesamt für Strahlenschutz* (BfS, Germania) hanno fornito sostegno tecnico durante le negoziazioni in seno al Consiglio. La Presidenza del Consiglio ha domandato più volte il parere dell'ICNIRP.

In mancanza di elementi che dimostrassero possibili effetti indesiderati, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva con talune modifiche ai valori proposti originariamente dalla Commissione, in particolare non hanno fissato un valore limite di esposizione per i campi magnetici statici, una componente essenziale della RMI, dato che tale

⁴ 300 GHz: frequenza di 300 miliardi di hertz o cicli al secondo. Lo hertz (abbreviazione Hz) è l'unità internazionale di frequenza.

valore era in quel momento oggetto di revisione alla luce degli ultimi risultati scientifici pubblicati al momento dell'adozione della direttiva.

1.3. Proposta COM(2011) 348 di una nuova direttiva

La suddetta proposta punta ad aggiornare e migliorare le disposizioni della direttiva 2004/40/CE abrogandola e sostituendola. Conserva una serie di principi e disposizioni importanti della direttiva 2004/40/CE.

Le più importanti modifiche introdotte dalla proposta, che tengono conto degli ultimi risultati scientifici in questo settore, sono le seguenti:

- definizioni più chiare, in particolare per gli effetti nocivi sulla salute (articolo 2 della direttiva 2004/40/CE);
- inclusione di un sistema modificato per i valori limite e i valori di riferimento diversi dai valori limite e dai valori di azione attuali per l'ambito di frequenze da 0 a 100 kHz (ciò riguarderà gli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/40/CE, più l'allegato);
- introduzione di indicatori volti a facilitare le misurazioni e il calcolo (articolo 3, paragrafo 3) e a fornire orientamenti per la presa in considerazione delle incertezze di misurazione. La legislazione sulla sicurezza dei prodotti contenuta nelle direttive 1999/5/CE e 2006/95/CE è volta a garantire che il pubblico, compresi i lavoratori, non sia esposto a livelli che vadano al di là di quelli stabiliti dalla raccomandazione 1999/519/CEE, purché i prodotti siano utilizzati secondo quanto previsto. Dal momento che i livelli stabiliti per il pubblico sono inferiori a quelli stabiliti per i lavoratori e comprendono la protezione contro gli effetti a lungo termine, il rispetto di queste direttive garantisce una protezione sufficiente per queste situazioni;
- introduzione di alcuni orientamenti volti a garantire valutazioni dei rischi semplificate ma più efficienti (articolo 4) al fine di agevolare le attività di valutazione e limitare gli oneri per le PMI;
- introduzione di una flessibilità limitata ma adeguata mediante la proposta di un quadro di riferimento controllato relativo a deroghe limitate ai valori di azione e ai valori limite per l'industria. La proposta comprende due deroghe specifiche: una riguardante le applicazioni mediche di risonanza magnetica (RM), l'altra relativa alle forze armate. Una terza deroga riguarda le situazioni occasionali ed è sottoposta al severo controllo e all'autorizzazione degli Stati membri, a cui segue una valutazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle autorizzazioni rilasciate. Queste tre deroghe, che sono il risultato di serrate consultazioni con tutte le parti interessate e il cui ambito è ben definito, garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza impedendo che le attività mediche e industriali siano indebitamente ostacolate;
- inclusione di un fondamento per la sorveglianza sanitaria (articolo 8);
- una particolare attenzione per il caso specifico delle applicazioni mediche che utilizzano la risonanza magnetica e per le attività correlate;
- introduzione di misure complementari non vincolanti come una guida pratica non vincolante.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione

Consultazione del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

I rappresentanti delle parti sociali e dei governi dei 27 Stati membri che fanno parte del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, durante la riunione plenaria del 1° dicembre 2011, si sono espressi a favore del rinvio del termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto dopo il 30 aprile 2012 e di mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un compromesso sulla proposta COM(2011) 348 della Commissione.

Consultazione delle parti sociali UE

Vista la natura della proposta, che riguarda solo la data di recepimento della direttiva senza modificarne le disposizioni, e dopo aver consultato il servizio giuridico ed il segretariato generale della Commissione, si è deciso che la consultazione formale delle parti sociali a livello europeo non era necessaria nella fattispecie, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciononostante, le parti sociali UE appartenenti ai settori interessati sono state informate della proposta mediante una lettera del commissario Andor e sono state invitate a inviare le loro osservazioni.

2.2. Trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione, devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati.

Conformemente all'articolo 4 di tale protocollo, un periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa.

L'articolo 4 stabilisce tuttavia che in caso di urgenza siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. L'adozione della presente proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere considerata un caso della massima urgenza per i motivi illustrati in precedenza e che possono essere sintetizzati come segue.

La proposta COM(2011) 348 della Commissione, che è attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, intende aggiornare e migliorare le disposizioni della direttiva 2004/40/CE abrogandola e sostituendola entro il 30 aprile 2012. Di conseguenza, la grande maggioranza degli Stati membri non ha recepito la direttiva 2004/40/CE in attesa dell'adozione della nuova direttiva aggiornata basata sulla suddetta proposta.

Ciononostante, data la complessità della materia e i pareri fortemente discordanti in seno al Consiglio, sembra alquanto improbabile che il Parlamento europeo e il Consiglio completino l'iter di adozione entro il termine fissato per il 30 aprile 2012.

La presente proposta, il cui solo obiettivo è quello di posticipare di due anni il termine di recepimento della direttiva 2004/40/CE, deve quindi essere adottata con urgenza entro il breve periodo di tempo rimasto. Qualora la proposta non fosse adottata entro il termine del 30 aprile 2012, potrebbero esserci conseguenze giuridiche negative negli ordinamenti giuridici interni di tutti gli Stati membri che non avessero ancora recepito la direttiva (cfr. sezione 1.1).

2.3. Valutazione dell'impatto

Data l'urgenza della proposta e il suo impatto limitato, essa non è accompagnata da una valutazione dell'impatto distinta.

In questa fase non procedere ad alcun tipo di intervento obbligherebbe la grande maggioranza degli Stati membri che non ha ancora recepito la direttiva 2004/40/CE nella propria legislazione nazionale a farlo e ad applicare tale direttiva entro un periodo di tempo molto breve, cioè l'attuale termine del 30 aprile 2012, con conseguenze potenzialmente gravi per la continuità dei servizi sanitari che impiegano la RMI. Anche talune attività industriali potrebbero subire effetti negativi.

Negli Stati membri che non avessero recepito la direttiva entro il termine stabilito, si delineerebbe una situazione giuridica molto incerta. In base al principio dell'effetto diretto verticale delle direttive dell'UE, stabilito dalla Corte di giustizia, i loro cittadini potrebbero avviare un'azione legale contro di essi dinanzi ai giudici nazionali per mancata attuazione della direttiva. Inoltre la Commissione sarebbe tenuta, in linea di principio, ad avviare un procedimento di infrazione per mancata comunicazione di misure di recepimento contro tali Stati membri.

Il rinvio della data di recepimento della direttiva evita di bloccare indebitamente l'utilizzo della RMI o altre attività industriali. Allo stesso tempo metterebbe a disposizione un periodo di tempo sufficiente per l'aggiornamento e il miglioramento della direttiva, in particolare per quanto riguarda i valori limite di esposizione, mediante una nuova direttiva basata sulla proposta COM(2011) 348 della Commissione. Tenendo conto dei nuovi risultati scientifici, ciò garantirebbe livelli elevati di protezione dei lavoratori e la continuità delle attività economiche.

La modifica proposta riguarda solo l'obbligo degli Stati membri di recepire la direttiva entro il 30 aprile 2012, posticipando tale termine al 30 aprile 2014. Non modifica la sostanza della direttiva in questione e quindi non impone obblighi aggiuntivi alle imprese.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La proposta modifica l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE posticipando la data di recepimento al 30 aprile 2014.

3.2. Base giuridica

Articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà poiché la proposta riguarda un settore — la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro — che non è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, dato che la modifica e l'abrogazione delle disposizioni delle direttive non possono essere effettuate a livello nazionale.

Gli obiettivi della proposta possono essere raggiunti solo da un intervento dell'UE in quanto la presente proposta modifica un atto legislativo dell'UE in vigore, azione che non può essere compiuta dagli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà viene rispettato in quanto la proposta modifica disposizioni dell'UE esistenti.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione illustrata qui di seguito.

Non modifica la sostanza dell'attuale normativa dell'UE: si limita a posticipare la data di recepimento della direttiva 2004/40/CE al 30 aprile 2014 al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto dopo la scadenza dell'attuale termine e di mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio un periodo di tempo sufficiente a raggiungere un compromesso sulla proposta COM(2011) 348 della Commissione, la quale è intesa ad aggiornare e migliorare le disposizioni della direttiva 2004/40/CE abrogandola e sostituendola.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento(i) proposto(i): direttiva.

Altri strumenti non sarebbero stati adeguati. Trattandosi della modifica di una direttiva, il solo metodo adeguato è l'adozione di una direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

– Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• Semplificazione

La proposta non semplifica il quadro normativo. Essa riguarda unicamente il rinvio della data di recepimento della direttiva 2004/40/CE al 30 aprile 2014.

• Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta non abrogherà la legislazione esistente.

- **Spazio economico europeo**

Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata della proposta per capitolo o per articolo**

La presente proposta rinvia la data di recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissandola al 30 aprile 2014. Il rinvio di due anni della data di recepimento nella legislazione nazionale delle disposizioni della direttiva è motivato dalle preoccupazioni espresse, ed in parte confermate, in merito ad un'incidenza sproporzionata dei valori limite d'esposizione stabiliti dalla direttiva sulla possibilità di proseguire le procedure mediche nelle quali si ricorre alla risonanza magnetica per immagini. Il rinvio metterà a disposizione un periodo di tempo sufficiente per l'aggiornamento e il miglioramento della direttiva, in particolare dei valori limite di esposizione, mediante una nuova direttiva basata sulla proposta COM(2011) 348 della Commissione, attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, che è intesa a garantire sia livelli elevati di protezione dei lavoratori sia la continuità delle procedure mediche e delle attività economiche. Il rinvio di due anni eviterà inoltre conseguenze giuridiche negative all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva.

L'articolo 1 della proposta modifica in tal senso l'articolo 13, ("Recepimento"), paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle Regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)⁷, le parti interessate, e in particolare la comunità medica, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell'attuazione di tale direttiva sull'utilizzazione di procedure mediche basate sulla imaging medicale. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all'impatto della direttiva su talune attività industriali.
- (2) La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle parti interessate e ha deciso di riconsiderare alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE sulla base delle nuove informazioni scientifiche.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

- (3) Il termine per il recepimento fissato dalla direttiva 2004/40/CE è stato dunque rinviato al 30 aprile 2012 dalla direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008⁸, al fine di consentire l'adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti.
- (4) Il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di nuova direttiva che sostituisce la direttiva 2004/40/CE. La nuova direttiva dovrebbe garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici. Di conseguenza, la maggioranza degli Stati membri non ha ancora recepito la direttiva 2004/40/CE in attesa dell'adozione della nuova direttiva.
- (5) Data la complessità tecnica della materia, è tuttavia improbabile che la nuova direttiva sia adottata prima del termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.
- (6) Di conseguenza, è opportuno posticipare tale termine.
- (7) Alla luce di quanto esposto e in considerazione del periodo di tempo molto breve rimasto prima della scadenza del 30 aprile 2012, si deve garantire che tale direttiva sia adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con urgenza e che entri in vigore il prima possibile.
- (8) Di conseguenza, per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, in questo caso è stata applicata l'eccezione in caso di urgenza stabilita dall'articolo 4 di tale protocollo relativamente al periodo di otto settimane che intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE la data "30 aprile 2012" è sostituita da quella del "30 aprile 2014".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁸ GU L 114 del 26.4.2008, pagg. 88-89.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente